

TARES

Regolamento comunale: HYPERLINK "http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/regolamenti-pdf/regolamento_tares_11-06-2013.pdf" http://www.comune.rieti.it/sites/default/files/regolamenti-pdf/regolamento_tares_11-06-2013.pdf

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive (art. 22).

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Riduzioni per il recupero (art. 23)

1. Per le utenze non domestiche, è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e comunque in percentuale non superiore al 30% dell'importo dovuto a titolo di tassa. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo (o altro modo) e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tassa per la quota variabile.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 21 dicembre dell'anno di riferimento, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso.

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 24)

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nelle seguenti percentuali: a) al 70% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 1000 metri dal più vicino punto di raccolta;
b) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 1001 metri e 2000 metri dal più vicino punto di raccolta;
c) al 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 2000 metri dal più vicino punto di raccolta.

Agevolazioni (art 25)

La Tarsu prevedeva agevolazioni solo per gli assistiti con redditi effettivi (non ISEE) fino a 10.000 euro e per ultra 65enni con reddito effettivo fino a 12.000 euro. Ora

l'agevolazione riguarda tutti i soggetti in difficoltà, anche non assistiti, e con redditi fino a 15.000 euro. Il Comune, attraverso un apposito fondo previsto in Bilancio, si sostituisce nel pagamento totale del tributo nel caso di pensionati, lavoratori dipendenti e/o assimilati, lavoratori in cassa integrazione a 0 ore per almeno 6 mesi, soggetti iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi, o iscritti nelle liste di mobilità da almeno 6 mesi, nonché per i lavoratori autonomi di età inferiore ai 40 anni. Il pagamento totale del tributo da parte del Comune, in sostituzione dell'utenza, per i locali adibiti a civile abitazione e sue pertinenze avviene solo nel caso siano rispettate, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

a) il richiedente abbia un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore ad € 15.000,00. Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il Cud dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, esclusa l'indennità accompagnamento.

b) il richiedente deve essere residente nell'immobile per il quale è richiesta l'esenzione, deve essere soggetto passivo della tassa, proprietario dell'immobile o affittuario, o occupante ad altro titolo;

c) l'unità immobiliare per la quale è richiesta l'esenzione sia catastalmente censita come abitazione e deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;

e) il richiedente e i componenti del nucleo familiare del richiedente, oltre l'abitazione per la quale si chiede l'esenzione (se di proprietà) (escluse le pertinenze dell'abitazione esentata), non devono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione altri immobili di qualsiasi categoria, anche in quota parte e a qualunque uso destinati, siti sul territorio nazionale ed estero.

Agevolazioni per soggetti assegnatari di alloggi di edilizia agevolata/convenzionata

I soggetti passivi assegnatari di alloggi di edilizia agevolata/convenzionata, frutto di accordi tra costruttori e Comune, che prevedono l'assegnazione in godimento dell'abitazione con proprietà differita (l'atto del notaio è "differito", cioè rimandato di un periodo definito - in genere 8 anni - durante il quale il socio occupa l'alloggio) usufruiscono di una riduzione del 50% della parte fissa e variabile della TARES a condizione che:

a) il richiedente sia residente nell'immobile per il quale è richiesta l'agevolazione;

b) il richiedente l'agevolazione ed i componenti del suo nucleo familiare, oltre l'abitazione per la quale si chiede l'agevolazione, non devono possedere a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione altri immobili di qualsiasi categoria, anche in quota parte e a qualunque uso destinati, siti sul territorio nazionale ed estero.

c) deve dare dimostrazione che la cooperativa edilizia ha versato l'imposta comunale, per l'immobile oggetto di tassazione, in ragione dell'aliquota ordinaria deliberata dal Comune nel 2012 (1,06%).

Agevolazioni per favorire l'occupazione (art. 26)

Il tributo è ridotto del 100% per 5 anni, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che abbiano i seguenti requisiti:

- a) immobile destinato ad usi produttivi, esclusi quelli di categoria catastale D, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario;
- b) l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti, neanche per giusta causa, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso);
- c) assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di uno o più disoccupati.

Ufficio Stampa Comune di Rieti

Tel. 0746/287.352 – HYPERLINK "mailto:stampa@comune.rieti.it" stampa@comune.rieti.it - Piazza Vittorio Emanuele II 02100
Rieti